Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 gennaio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(13308)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1973, n. 886.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 50 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — TAVIANI — ZAGARI — COLOMBO — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL PRESIDIUM DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA

animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Repubblica popolare di Bulgaria e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi,

hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana

l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri

Il Presidium dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare di Bulgaria

il signor Ivan BACHEV, Ministro per gli affari esteri

i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come qui sotto precisato:

a) l'espressione « ufficio consolare » designa un consolato generale, un consolato, un vice consolato;

b) l'espressione « circoscrizione consolare » designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

c) l'espressione « capo dell'ufficio consolare » designa la persona incaricata di agire in tale qualità;

d) l'espressione « funzionario consolare » designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualità di esercitare funzioni consolari;

e) l'espressione « impiegato consolare » designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;

f) l'espressione « membro del personale di servizio » designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare;

g) l'espressione « membri dell'ufficio consolare » designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;

h) l'espressione « membri del personale consolare » designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;

i) l'espressione « locali consolari » designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare;

j) l'espressione « archivi consolari » designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare, nonché il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;

k) l'espressione « nave » designa ogni costruzione galleggiante, registrata in uno dei porti dello Stato di invio ed autorizzata ad issare la bandiera di tale Stato; questa espressione non comprende, tuttavia, le navi da guerra.

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Istituzione di uffici consolari

1. Ciascuna delle Parti contraenti può istituire uffici consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.

2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione vengono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti.

3. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza è richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un ufficio consolare esistente, fuori della sede di quest'ultimo.

4. Il numero dei funzionari e degli impiegati consolari viene concordato dalle due Parti contraenti, tenendo conto delle necessità e del volume del lavoro di ciascun ufficio consolare definiti dallo Stato di invio.

5. Il funzionario consolare esercita le sue funzioni nella circoscrizione consolare. Egli può esercitare le funzioni al di fuori della circoscrizione consolare con il consenso dello Stato di residenza.

Articolo 3

Lettera patente ed exequatur

1. Il capo dell'ufficio consolare è munito dallo Stato di invio della patente consolare, trasmessa per via diplomatica allo Stato di residenza, che deve attestare i nomi, il cognome e il suo rango, nonché la classe, la circoscrizione e la sede dell'ufficio consolare.

2. Il capo dell'ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni attraverso una autorizzazione dello Stato di residenza accordatagli sotto forma di exequatur.

3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni da parte dello Stato di residenza. In questo caso, le disposizioni della presente convenzione sono a lui applicabili.

Articolo 4

Notifica preventiva del funzionario consolare

Per ogni funzionario diverso dal capo dell'ufficio consolare, lo Stato di invio comunica preventivamente, per via diplomatica, al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza i nomi, il cognome, il rango e le funzioni.

Articolo 5

Reggenza dell'ufficio consolare

1. Se il capo dell'ufficio consolare è impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, un reggente può agire a titolo provvisorio come capo dell'ufficio consolare.

2. I nomi ed il cognome del reggente sono preventivamente notificati dalla missione diplomatica dello Stato di invio.

3. Durante la reggenza, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al reggente, allo stesso titolo che al capo dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare al reggente le facilitazioni, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo dell'ufficio consolare è subordinato a condizioni che non si verificano per il reggente.

Articolo 6

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare è ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previsti dalla presente convenzione.

Articolo 7

Cittadinanza del funzionario consolare

Funzionario consolare può essere soltanto un cittadino dello Stato di invio.

Articolo 8

Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire i motivi della sua decisione, che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare è persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio è obbligato a richiamare la persona in causa.

2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persono in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Articolo 9

Fine delle mansioni di membro dell'ufficio consolare

Le mansioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente con:

a) la notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le mansioni della persona in causa sono terminate;

b) il ritiro dell'exequatur;

c) la notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.

CAPITOLO SECONDO

FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 10

Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti

Con la sua attività, il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti, contribuendo in tal modo alle relazioni amichevoli fra di esse.

Articolo 11

Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini

Nella circoscrizione consolare il funzionario consolare protegge e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e delle persone fisiche e giuridiche che abbiano la sua nazionalità, nei limiti previsti dalla presente convenzione e in altra maniera.

Articolo 12

Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio

Nei casi in cui il cittadino dello Stato di invio non sia presente oppure non sia rappresentato nello Stato di residenza, il funzionario consolare, nell'ambito della sua circoscrizione, può, in conformità all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza, prendere personalmente o tramite mandatario tutte le misure necessarie per la rappresentanza del cittadino innanzi agli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza al fine di salvaguardarne i diritti e gli interessi. Il funzionario consolare può anche proporre agli organi competenti il rinvio della soluzione della questione fino a quando il cittadino verrà informato ed avrà la possibilità di assistere personalmente oppure sarà altrimenti rappresentato.

Articolo 13

Rilascio di passaporti e di visti

Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, così come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.

Articolo 14

Funzioni in materia di stato civile

1. Il funzionario consolare può redigere, registrare e trascrivere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato di invio.

2. Il funzionario consolare può celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informerà immediatamente le autorità competenti dello Stato di residenza.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.

Articolo 15

Registrazione dei cittadini dello Stato di invio

Il funzionario consolare può registrare i cittadini dello Stato di invio che si trovano nella sua circoscrizione consolare. Ciò non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti la registrazione degli stranieri.

Articolo 16

Funzioni notarili e amministrative

1. Nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare può compiere i seguenti atti:

a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che esse non siano contrarie alla legislazione dello Stato di residenza;

b) redigere, certificare e ricevere in deposito testamenti di cittadini dello Stato di invio;

c) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purché tali contratti o dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il funzionario consolare non può redigere o certificare contratti o dichiarazioni relativi all'acquisto ed al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;

d) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio e cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo quando l'effetto giuridico di tali contratti si produca esclusivamente nel territorio dello Stato di invio o questi contratti debbano essere eseguiti nel detto territorio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza;

e) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato da autorità o funzionari dello Stato di invio e dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa validità che se fossero state eseguite dai traduttori ufficiali di uno dei due Stati;

f) autenticare su documenti di qualsiasi genere la firma dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti, non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;

g) ricevere in deposito denaro, titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio oppure ad essi destinati, se ciò non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;

h) compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza.

2. Il denaro, i titoli e gli altri beni presi in consegna dal funzionario consolare non possono essere esportati dallo Stato di residenza che in conformità ai regolamenti di questo Stato.

Articolo 17

Funzioni in materia di successione

1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, le autorità competenti di questo Stato ne avvertono senza ritardo l'ufficio consolare e gli comunicano tutte le notizie di cui dispongono circa gli eredi, i legatari, la loro residenza e domicilio, i beni ereditari e l'esistenza di un testamento. Le stesse autorità informano l'ufficio consolare dello Stato di invio anche nel caso in cui abbiano appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo.

2. Le autorità competenti dello Stato di residenza avvertono senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio quando l'erede, o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio. L'ufficio consolare, da parte sua, informa le autorità locali di tutti i dati in suo possesso concernenti l'eredità.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. Il funzionario consolare può, direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle suddette misure.

4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede o legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede o legatario, a condizione:

a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la consegna dei beni ereditari o del ricavato della loro vendita;

b) che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;

c) che i tributi relativi alla successione siano stati pagati o garantiti.

5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di

residenza e muoia nel detto territorio, il danaro e gli effetti che il defunto aveva con sé saranno consegnati senza alcuna formalità all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quegli effetti che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso. I regolamenti concernenti l'esportazione degli effetti e la rimessa delle somme di danaro devono essere osservati anche in questo caso.

6. Le disposizioni dell'articolo 12 della presente convenzione sono applicabili in materia di successione.

Articolo 18

Funzioni in materia di tutela e curatela

1. Il funzionario consolare può intervenire presso le autorità competenti dello Stato di residenza al fine di promuovere gli atti necessari per la nomina di tutori o curatori per i cittadini dello Stato di invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.

2. Il funzionario consolare sarà senza ritardo informato dalle competenti autorità locali qualora sia necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio. La nomina del tutore o del curatore ha luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 19

Assistenza alla navigazione

1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare può prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio.

2. A tal fine il funzionario consolare può, senza essere ostacolato dalle autorità dello Stato di residenza:

a) salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica;

b) comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio.

3. Le competenti autorità dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 20

Funzioni ispettive e di controllo nei riguardi della nave

Il funzionario consolare può:

1) interrogare il capitano e gli altri membri dello equipaggio della nave dello Stato di invio al fine di ottenere informazioni circa la nave, il carico, l'andamento e lo scopo del viaggio, verificare i documenti della nave e, in generale, facilitare la nave dall'arrivo alla partenza;

2) risolvere le controversie sorte tra il capitano e gli altri membri dell'equipaggio ed applicare le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave dello Stato di invio, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo 22;

3) compiere gli atti connessi all'imbarco ed allo sbarco del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;

4) ricevere e redigere dichiarazioni, rilasciare certificati e altri documenti che riguardano la nave, come pure redigere atti e documenti, previsti dall'ordinamento dello Stato di invio, concernenti:

a) l'immatricolazione di una nave nello Stato di invio o la cancellazione dall'immatricolazione;

b) l'armamento od il disarmo di una nave immatricolata nello Stato di invio;

c) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nella proprietà di una nave immatricolata nello Stato di invio e le ipoteche od altri diritti reali su essa gravanti;

d) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato di invio o la vendita di navi nazionali all'estero;

e) la demolizione di navi nazionali.

Per quanto concerne il disarmo e la demolizione sopra contemplate, le autorità competenti dello Stato di residenza saranno consultate in proposito, se il disarmo o la demolizione debbano aver luogo in un porto dello Stato di residenza;

5) ricevere le deposizioni del capitano e degli altri membri dell'equipaggio conformemente alla legislazione dello Stato di invio;

6) compiere tutte le attività connesse all'assistenza sanitaria, al ricovero ospedaliero, al rimpatrio del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;

7) compiere tutti gli atti previsti dalla legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione, che non siano contrari alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 21

Protezione della nave e dell'equipaggio

1. Il funzionario consolare assicura l'assistenza giudiziaria del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.

2. Se le autorità competenti dello Stato di residenza intendano svolgere a bordo della nave dello Stato di invio un'inchiesta o procedere ad interrogatorio o all'arresto od altre misure limitative della libertà personale del capitano o di altri membri dell'equipaggio, o intendano eseguire misure rivolte a soddisfare pretese o diritti, o ad applicare qualsiasi misura coercitiva, nei confronti della nave dello Stato di invio, o del carico che sia di proprietà di questo Stato o di un cittadino e che si trovi a bordo della nave stessa, l'ufficio consolare deve essere preventivamente avvertito in modo che il funzionario consolare possa assistere a questi atti. Nei casi urgenti, l'ufficio consolare deve essere avvertito nel corso stesso di questi atti e quanto prima possibile; le autorità dello Stato di residenza informeranno immediatamente il funzionario consolare degli atti compiuti in sua assenza e delle misure adottate.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dello Stato di invio dell'arresto o di altre misure limitative della libertà personale a terra del capitano o di altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte dalle autorità dello Stato di residenza nel campo dei controlli doganali, valutari, dei passaporti e sanitari.

Articolo 22

Intervento delle autorità locali

Le autorità dello Stato di residenza non interferiranno in questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.

Articolo 23

Avaria e naufragio

1. Qualora una nave dello Stato di invio subisca una avaria, si incagli, affondi nelle acque interne oppure nel mare territoriale dello Stato di residenza, le competenti autorità dello Stato di residenza ne informano senza indugio l'ufficio consolare più vicino al luogo dell'incidente e gli comunicano le misure adottate per assicurare il salvataggio e la salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti.

2. Le autorità dello Stato di residenza, inoltre, prestano, su richiesta del funzionario consolare, l'aiuto necessario per adottare le misure opportune in dipendenza dell'avaria, dell'incagliamento oppure dell'affondamento della nave e lo inviteranno a partecipare all'accertamento delle cause dell'incidente ed alla raccolta delle prove, conformemente alle leggi dello Stato di residenza.

3. Il funzionario consolare può rivolgersi alle autorità dello Stato di residenza per sollecitare l'adozione delle misure relative al salvataggio ed alla salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti.

4. Nel caso in cui il proprietario della nave, od altra persona incaricata ad agire in suo nome, non sia in condizione di dare gli ordini necessari per la nave in stato di avaria, arenata, affondata o in procinto di affondare, ovvero per il carico, le provviste e i rifornimenti della nave stessa, il funzionario consolare può impartire tali ordini.

5. La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo ed i rifornimenti non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano immessi nel consumo interno.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il carico o parte di esso o le provviste imbarcate sulla nave di uno Stato terzo siano di proprietà dello Stato di invio o di un suo cittadino.

Articolo 24

Funzioni relative alla navigazione aerea

Le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono estese, in quanto applicabili, anche alla navigazione aerea civile.

Articolo 25

Altre funzioni consolari

Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il funzionario consolare può esplicare anche altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato di invio, purché non siano in contrasto con l'ordinamento dello Stato di residenza.

CAPITOLO TERZO

FACILITAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA' CONCERNENTI GLI UFFICI CONSOLARI

Articolo 26

Facilitazioni per le attività dell'ufficio consolare

Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle attività dell'ufficio consolare.

Articolo 27

Uso della bandiera e dello stemma nazionali

1. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare, sulla porta di ingresso e sul recinto esterno possono essere collocati lo stemma dello Stato di invio e una targa con una scritta indicante l'ufficio consolare, redatta nella lingua dello Stato di invio e in quella dello Stato di residenza.

2. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del capo dell'ufficio consolare può essere issata la bandiera dello Stato di invio.

3. La bandiera dello Stato di invio può essere ugualmente collocata sui mezzi di trasporto del capo dell'ufficio consolare allorché siano adoperati a fini di servizio.

4. Nell'esercizio delle facoltà previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Articolo 28

Locali e alloggi

1. Nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti lo Stato di residenza deve facilitare lo Stato di invio ad acquistare i locali necessari all'ufficio consolare ovvero a procurarsi tali locali in altro modo.

2. Lo Stato di residenza deve altresì, se ce n'è bisogno, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.

3. Le disposizioni del presente articolo non esonerano lo Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi ed i regolamenti relativi all'urbanistica ed all'edilizia vigenti nello Stato di residenza.

Articolo 29

Inviolabilità dei locali consolari

1. I locali consolari sono inviolabili.

2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che l'ufficio consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato di invio.

3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che sia turbata la tranquillità dell'ufficio consolare o ne sia sminuita la dignità.

4. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità. Nel caso in cui una espropriazione sia necessaria a questi fini, saranno adottate tutte le misure opportune per

evitare che sia ostacolato l'esercizio delle funzioni consolari. Una indennità adeguata ed effettiva sarà versata allo Stato di invio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla residenza del capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari o sul terreno attinente.

Articolo 30

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari e la residenza del capo dell'ufficio consolare, di cui sia proprietario o locatario lo Stato di invio o qualsiasi persona che agisca in suo nome, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale, provinciale e comunale.

2. Le esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo si applicano altresì:

a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto ed alla locazione dei beni immobili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) all'acquisto ed all'uso dei mezzi di trasporto, del mobilio e di altre attrezzature destinate esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare.

3. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano:

a) alle tasse ed imposte alle quali, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, è tenuta direttamente o indirettamente la persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con una persona che abbia agito in suo nome;

b) alle tasse dovute per la prestazione di servizi resi.

Articolo 31

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.

Articolo 32

Libertà di movimento

Salvo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è proibito o limitato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione nell'ambito del suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.

Articolo 33

Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con le autorità dello Stato di invio, le missioni diplomatiche e gli altri uffici consolari di questo Stato, dovunque essi si trovino, l'ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice e in cifra. Qualora a tale scopo utilizzi mezzi pubblici di comunicazione, ad esso vengono applicate le medesime tariffe che alle rappresentanze diplomatiche. Tuttavia l'ufficio consolare può installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza dell'ufficio consolare è inviolabile. L'espressione « corrispondenza ufficiale » designa tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non può essere aperta né trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia consolare contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, essi possono chiedere che la valigia sia rinviata al suo luogo di origine.

4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei segni esteriori visibili indicanti la loro natura e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale o documenti o oggetti destinati esclusivamente all'uso di ufficio.

5. I corrieri consolari beneficiano dei diritti, privilegi ed immunità riconosciuti ai corrieri della missione diplomatica dello Stato di invio.

6. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aereomobile diretti ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato corriere consolare. Sulla base di un'intesa con le autorità dello Stato di residenza, l'ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri a ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aereomobile.

Articolo 34

Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio

1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative a cittadini dello Stato di invio sia facilitato:

a) il funzionario consolare ha la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato di invio hanno la stessa libertà di comunicare con il funzionario consolare e di recarsi da lui;

b) le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente, e in ogni caso entro le 72 ore, l'ufficio consolare dello Stato di invio quando nella sua circoscrizione consolare un cittadino di questo Stato è arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare da parte della persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale deve ugualmente essere trasmessa immediatamente, e in ogni caso entro le 72 ore, dalle suddette autorità. Queste devono immediatamente informare l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente comma;

c) il funzionario consolare ha il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato di invio che sia stato arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della libertà personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio;

d) quando un cittadino sconta, in seguito a condanna, una pena detentiva o sia sottoposto ad altra misura restrittiva della libertà, il funzionario conso-

lare ha il diritto di visitarlo. Ogni visita di tale genere deve permettere al funzionario consolare di intrattenersi con il detenuto.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti non devono rendere questi diritti inoperanti.

Articolo 35

Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle sue funzioni il funzionario consolare può rivolgersi alle autorità locali competenti della circoscrizione consolare.

Articolo 36

Diritti e tasse consolari

1. L'ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi ed i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari.

2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

CAPITOLO QUARTO

FACILITAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA' DEI MEMBRI DELL'UFFICIO CONSOLARE

Articolo 37

Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare

Lo Stato di residenza prende tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilità di svolgere la propria attività e di godere delle immunità e dei privilegi accordati dalla presente convenzione.

Articolo 38

Protezione del funzionario consolare

Lo Stato di residenza tratta il funzionario consolare con il rispetto che gli è dovuto e prende tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà ed alla sua dignità.

Articolo 39

Inviolabilità personale del funzionario consolare

1. Il funzionario consolare non può essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva che in caso di delitto grave e in seguito a una decisione delle autorità giudiziarie competenti, compresi gli uffici di procura.

2. Per delitto grave bisogna intendere ogni delitto che non sia stato commesso per mera negligenza e per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena che sia superiore a 5 anni di reclusione o una pena più grave.

3. Ad eccezione del caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, il funzionario consolare non può essere posto in stato di detenzione né sottoposto ad alcuna forma di limitazione della libertà personale se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.

4. Quando un procedimento penale è iniziato contro un funzionario consolare questi è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia il procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando nelle circostanze previste dal paragrafo 1 del presente articolo si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento a suo carico deve essere iniziato senza indugio.

5. Dell'inizio di un procedimento penale o dell'esecuzione di una sentenza nei confronti della persona considerata nei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo viene data comunicazione alla rappresentanza diplomatica dello Stato di invio.

Articolo 40

Immunità dalla giurisdizione

1. Il funzionario e l'impiegato consolare non sono sottoposti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie civili ed amministrative dello Stato di residenza per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano:

a) nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni causati nel territorio dello Stato di residenza da un veicolo, da una nave o da un aereomobile;

b) nel caso di un'azione civile derivante da un contratto che non sia stato stipulato espressamente o implicitamente da un funzionario o da un impiegato consolare in qualità di mandatario dello Stato di invio.

Articolo 41

Obbligo di rispondere come testimone

1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di deporre come testimoni, se non nei casi menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario si rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essere adottata nei suoi confronti.

2. L'autorità che richiede la deposizione testimoniale deve evitare di ostacolare il funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa può raccogliere la deposizione nell'abitazione del funzionario o nell'ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta del funzionario, tutte le volte che ciò è possibile.

3. I membri dell'ufficio consolare non sono obbligati a deporre su fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni né ad esibire la corrispondenza ed i documenti di ufficio. Essi hanno altresì il diritto di rifiutarsi di deporre in qualità di esperti del diritto dello Stato di invio.

4. Il funzionario consolare che testimonia lo farà senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione. Egli può però rilasciare una dichiarazione che attesti la veridicità della deposizione.

5. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare possono rifiutarsi di testimoniare, nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo, sulle circostanze relative alle attività dell'ufficio consolare.

Articolo 42
Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

Lo Stato di invio può rinunciare, nei riguardi di un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunità previste negli articoli 39, 40 e 41. La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

Articolo 43
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

1. I funzionari e gli impiegati consolari, così come i membri di famiglia conviventi ed a loro carico, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare che eserciti una attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza né ai membri della sua famiglia.

Articolo 44
Esenzione fiscale

1. A condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, i funzionari e gli impiegati consolari ed i membri delle loro famiglie conviventi ed a carico, sono esenti da tutte le imposte e tasse, personali e reali, statali, regionali, provinciali e comunali ad eccezione:

a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprietà situati nel territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'articolo 30;

c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell'articolo 46;

d) delle imposte e tasse sui proventi, ivi compresi gli interessi di capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi resi;

f) delle tasse e delle imposte di registro, d'ipoteca, di bollo e dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni dell'articolo 30.

2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi.

3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui trattamenti o salari non sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.

Articolo 45
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

1. In conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, lo Stato di residenza autorizza l'entrata ed accorda l'esenzione dai dazi doganali, tasse o altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi per:

a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;

b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia, conviventi ed a carico, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie ad una utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2. L'impiegato consolare beneficia dei privilegi ed esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della sua prima sistemazione.

3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei membri di famiglia conviventi ed a loro carico, è esente dalla visita doganale. Esso non può essere sottoposto a visita se non nel caso in cui si abbiano ragioni serie di supporre che contenga oggetti diversi da quelli indicata all'alinea *b*) del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle leggi ed ai regolamenti di quarantena. Tale visita può aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia.

Articolo 46
Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, convivente ed a suo carico, lo Stato di residenza è tenuto a:

a) consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;

b) non prelevare diritti di successione né di trasferimento statali, regionali, provinciali e comunali, sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualità di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia, a condizione che il defunto non sia cittadino dello Stato di residenza.

Articolo 47
Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia, conviventi e a loro carico, a condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico, di qualunque natura esso sia, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.

Articolo 48

Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza pregiudizio per i loro privilegi ed immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi ed immunità hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, compresi quelli relativi all'assicurazione dei mezzi di trasporto. Esse non devono ingerirsi negli affari interni dello Stato di residenza.

2. I locali consolari non devono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

CAPITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 49

Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ugualmente quando le funzioni consolari sono esercitate dalla missione diplomatica.

2. I nomi e cognome dei membri del personale diplomatico, destinati alla sezione consolare della missione, o che sono incaricati in altra maniera dell'esercizio di funzioni consolari, devono essere comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.

3. Le norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche continuano ad applicarsi ai privilegi ed immunità di cui beneficiano i membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 50

Ratifica, entrata in vigore e denunzia

1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Sofia.

2. La presente convenzione, che abroga quella tra Italia e Bugaria, firmata a Sofia il 25 febbraio-10 marzo 1910, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle due Parti contraenti non la denunzi mediante un preavviso di un anno.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i sigilli.

FATTO a Roma il 21 febbraio 1968 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e bulgara, ciascuno di essi facente fede.

Per la Repubblica popolare di Bulgaria
BACHEV

Per la Repubblica italiana
FANFANI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. 887.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona ad acquistare un immobile.

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona viene autorizzato ad acquistare la casa di cura « Villa Annunziata », sita in Pirri (Cagliari), al prezzo di L. 560.000.000, distinta al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 6, con i mappali 2139 sub 1-2, 2140 sub 1-2 e 2141.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1973, n. 888.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Foggia, con sede in Foggia.

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Foggia, con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 889.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Augusto Righi » di Roma.

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Augusto Righi » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. 890.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo apostolo e di S. Rocco, in Ponzone.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme in data 24 ottobre 1972, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Giacomo apostolo, in frazione Toleto, e di S. Rocco, in frazione Pian Castagna del comune di Ponzone (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **891.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 92.400.000 dal sig. Esterino Ferrero un terreno di circa 12 ettari in provincia di Torino, costituente una porzione della tenuta di Prato Fiorito, sito per ettari 6 ed are 60 circa in comune di None (foglio catastale n. 8, particelle n. 1 parte e n. 15 parte) e per ettari 5 ed are 40 circa in comune di Candiolo (foglio catastale n. 9, particella n. 1 parte), da destinare a sede del laboratorio di ricerca per la meccanizzazione agricola.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **892.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno ad acquistare un immobile.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 7.735.000, una porzione di immobile sito in Vallo della Lucania, località S. Caterina, rappresentata da tre locali al pianterreno e dall'intero primo piano, di proprietà del signor Periotto Guglielmo, come da rogito per notaio Gaspare Monaco di Salerno, rep. n. 26523 del 25 maggio 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **893.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa santuario della Madonna di Pompei, in Vigevano.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa santuario della Madonna di Pompei, in Vigevano (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **894.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto femminile S. Giovanni Bosco - Casa della studente », in Napoli.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto femminile S. Giovanni Bosco - Casa della studente », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **895.**

Riconoscimento della personalità giuridica del convento di S. Agostino, in Sarnano.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del convento di S. Agostino, in Sarnano (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **896.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giorgio martire, in Norbello, e di S. Maria delle palme, in Aidomaggiore.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bosa in data 11 novembre 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Giorgio Martire, in frazione Domusnovas Canales del comune di Norbello (Cagliari), e di S. Maria delle palme, nel comune di Aidomaggiore (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **897.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Quirico e Giulitta e di S. Maria Assunta, in Baiso.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 1° ottobre 1972, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie dei SS. Quirico e Giulitta, in frazione S. Romano, e di S. Maria Assunta, in frazione Visignolo del comune di Baiso (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **898.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ignazio da Laconi, in Serramanna.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari in data 1° novembre 1972, integrato con due dichiarazioni dell'8 marzo e 20 aprile 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Ignazio da Laconi, in Serramanna (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. **899**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Treviglio.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 24 luglio 1972, integrato con due dichiarazioni del 9 gennaio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Treviglio (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. **900**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe sposo di Maria sempre Vergine, in Campobasso.

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Boiano-Campobasso in data 19 marzo 1962, integrato con altro decreto e dichiarazione entrambi del 31 marzo 1967 ed altra dichiarazione del 16 gennaio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe sposo di Maria sempre Vergine, in Campobasso-quartiere C.E.P.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. **901**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma indipendente di « Santa Croce », in Fano.

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano in data 1° novembre 1972, integrato con due dichiarazioni del 6 novembre 1972, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma indipendente di « Santa Croce », in località Tombaccia del comune di Fano (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. **902**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento della denominazione della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Monte Sant'Angelo.

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Manfredonia in data 9 febbraio 1972, integrato con dichiarazione 14 febbraio 1973, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di « S. Michele arcangelo », con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), in « Santa Maria Maggiore ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 45. — CARUSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale nazionale « Eureka », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1428 del 23 novembre 1973 la S.p.a. Eureka, con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), via Giacomo Comi, 19, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale Eureka addizionata di gas acido carbonico in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un litro e mezzo e di un quarto di litro oltre che nei recipienti della capacità di un litro e di mezzo litro già autorizzati con decreto n. 1350 del 10 febbraio 1973.

La predetta società è inoltre autorizzata ad usare etichette delle seguenti dimensioni: 1) per i recipienti da un litro e mezzo e da un litro: cm. 17,5 × cm. 11,7; 2) per i recipienti da mezzo litro: cm. 14 × cm. 8,5; 3) per i recipienti da un quarto di litro: cm. 11,5 × cm. 7,5.

Le etichette dovranno essere uguali per formato, colori, disegni e diciture a quelle autorizzate col decreto n. 1350 di cui rimangono invariate le altre prescrizioni.

(66)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 500.E.V./131 del 13 ottobre 1973 il Ministro per la sanità ha approvato la deliberazione n. 64 del 5 febbraio 1973 con cui il commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha disposto l'accettazione della donazione effettuata congiuntamente dal comune di Mesagne (Brindisi) e dalla signora Letizia Brandi vedova Cavalieri con atto a rogito notaio Gaetano Greco, rep. n. 181195, registrato in Brindisi il 9 febbraio 1972.

La donazione consiste in un complesso immobiliare costituito da un terreno censito nel catasto del comune di Mesagne alla partita 1141, foglio n. 47, particella n. 135/*a*, di mq. 3504 e di un fabbricato composto da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da un piano primo, non ancora censito al nuovo catasto edilizio urbano di Mesagne, il tutto destinato sin dal 1965 a Casa della madre e del bambino, dal valore complessivo di L. 12.000.000.

(67)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cepagatti

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1973, n. 1229, è stato approvato l'atto n. 92378 di rep. dell'11 settembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla S.r.l. Cooperativa agricola « Aterno » con sede in Cepagatti, della zona demaniale facente parte del tratturo « Aquila-Foggia », in Cepagatti, estesa mq. 1.035, riportata in catasto alla particella n. 217 del foglio di mappa n. 29 del comune di Cepagatti e nella planimetria tratturale con il n. 181-*b*.

(13958)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 21 settembre 1973, n. 1802, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 115, sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 173.

(63)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	619,90	619,90	619,70	619,90	622 —	619,80	619,75	619,90	619,90	619,90
Dollaro canadese .	624,80	621,80	624,50	624,80	623 —	624,70	624,51	624,80	624,80	624,80
Franco svizzero .	186,63	186,63	186,60	186,63	185,80	186,65	186,60	186,63	186,63	186,63
Corona danese	96,35	96,35	96,35	96,35	96,30	96,40	96,24	96,35	96,35	96,35
Corona norvegese	105,75	105,75	105,90	105,75	105,50	105,70	105,80	105,75	105,75	105,75
Corona svedese .	132,10	132,10	132,05	132,10	131 —	132,10	132,10	132,10	132,10	132,10
Fiorino olandese	216,70	216,70	216,78	216,70	216,25	216,75	216,50	216,75	216,70	216,70
Franco belga .	14,77	14,77	14,77	14,77	14,70	14,78	14,78	14,78	14,77	14,77
Franco francese	128,70	128,70	128,90	128,70	128,70	128,70	128,83	128,70	128,70	128,70
Lira sterlina .	1416,55	1416,55	1415 —	1416,55	1416 —	1416,50	1416,20	1416,50	1416,55	1416,55
Marco germanico .	223,70	223,70	224 —	223,70	222,75	223,70	223,75	223,70	223,70	223,70
Scellino austriaco .	30,525	30,525	30,52	30,525	30,50	30,52	30,5225	30,52	30,52	30,52
Escudo portoghese .	23,59	23,59	23,65	23,59	23,50	23,58	23,6025	23,58	23,59	23,59
Peseta spagnola	10,868	10,868	10,87	10,868	10,75	10,85	10,865	10,85	10,86	10,86
Yen giapponese	2,205	2,205	2,21	2,205	2,16	2,20	2,2075	2,20	2,20	2,20

Media dei titoli del 4 gennaio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	106,575
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,225
» 3,50 % (Ricostruzione) .	91,750
» 5 % (Ricostruzione)	98,325
» 5 % (Riforma fondiaria) .	96,475
» 5 % (Città di Trieste)	97,40
» 5 % (Beni esteri)	94,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,675
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,125
» 5,50 % » » 1969-84 . .	92,575
» 6 % » » 1970-85 .	97,075
» 6 % » » 1971-86 .	96,475
» 6 % » » 1972-87 .	96,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977 . . .	101,45
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	96,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	99,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	619,825
Dollaro canadese . .	624,655
Franco svizzero	186,615
Corona danese .	96,295
Corona norvegese	105,775
Corona svedese	132,10
Fiorino olandese .	216,60
Franco belga	14,775
Franco francese . .	128,765
Lira sterlina .	1416,375
Marco germanico	223,725
Scellino austriaco	30,524
Escudo portoghese .	23,596
Peseta spagnola	10,866
Yen giapponese	2,206

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1216/73 e n. 2052/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
		A. albumine:		
		II. altre:		
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:		
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	30.706,25	zero (*a*)
	35.02-290	2. altre	4.287,50	6.125,00 (*a*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(13992)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° maggio 1973 al 30 giugno 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1132/73, n. 1177/73, n. 1234/73, n. 1308/73, n. 1403/73, n. 1445/73, n. 1524/73, numero 1568/73, n. 1604/73 e n. 1663/73.

(in lire italiane per 100 kg netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-5-1973 al 7-6-1973	Prelievo dall'8-6-1973 al 24-6-1973	Prelievo dal 25-6-1973 al 30-6-1973
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:			
		A. Olio di oliva:			
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:			
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	16.308,13 (a)	11.266,25 (a)	10.505,00 (a)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	21.890,63 (a)	15.123,75 (a)	14.101,25 (a)
	ex 15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	II. altro	14.691,88 (a)	10.150,00 (a)	9.463,75 (a)

(a) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(13788)

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 15 settembre 1973 al 29 settembre 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2505/73, n. 2521/73, n. 2532/73, n. 2548/73, n. 2565/73, n. 2570/73, n. 2586/73, n. 2596/73, n. 2606/73, n. 2624/73 e n. 2648/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 15-9-1973 al 18-9-1973	19-9-1973	dal 20-9-1973 al 29-9-1973
ex 10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	34.375,00	34.375,00	37.500,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	3.125,00	4.375,00	4.375,00
ex 11.02-A-III	Semole e semolini d'orzo esclusi semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso	3.187,50	4.462,50	4.462,50
ex 11.02-B-I-a-1	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati) esclusi i cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso	3.187,50	4.462,50	4.462,50
ex 11.02-B-I-b-1	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati esclusi i cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso	3.187,50	4.462,50	4.462,50
ex 11.02-B-II-a	Cereali mondati di frumento tenero (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati	35.062,50	35.062,50	38.250,00
11.02-F-III	Agglomerati (« pellets ») di orzo	3.187,50	4.462,50	4.462,50

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(13990)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dall'11 agosto 1973 al 31 agosto 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2193/73, n. 2246/73 e n 2308/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'11 8 73 al 12-8-73	dal 13-8-73 al 17-8-73	dal 18 8-73 al 19-8-73	dal 20-8-73 al 31-8-73
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	2 933,13	2.933,13	3 285,63	3.285,63
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	4 283,13	6.003,13	6 003,13	6.160,00
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	2 933,13	2.933,13	3 285,63	3.285,63
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	2 933,13	2.933,13	3 285,63	3.285,63
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	7 787,50	10.915,00	10 915,00	11.200,00
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	7 787,50	10.915,00	10 915,00	11.200,00
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3 826,25	3.826,25	4 285,63	4.285,63
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2 933,13	2.933,13	3 285,63	3.285,63
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3 826,25	3.826,25	4 285,63	4.285,63
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2 933,13	2.933,13	3 285,63	3.285,63
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3 826,25	3.826,25	4 285,63	4.285,63
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.933,13	2.933,13	3.285,63	3.285,63
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	3 643,75	3.643,75	4.081,25	4.081,25

(2)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro per l'anno 1972.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 marzo 1972, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la nota n. 3802 in data 20 settembre 1973 con la quale il presidente della corte di appello di Catanzaro nell'informare che il dott. Luigi Ammirati, componente effettivo di quella commissione è deceduto, propone la sostituzione del predetto componente effettivo con il dott. Fabiano Cinque, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, già componente supplente, mentre per il posto di supplente propone il dott. Bruno Sgromo, sostituto procuratore generale di Catanzaro;

Poichè si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Fabiano Cinque, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro in sostituzione del dott. Luigi Ammirati; il dott. Bruno Sgromo, sostituto procuratore generale di Catanzaro, è nominato componente supplente della predetta commissione in sostituzione del dott. Fabiano Cinque.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1973
Registro n. 47, *foglio n.* 7

(96)

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro per l'anno 1973.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1973, registrato il 22 giugno 1973, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1973;

Letta la nota n. 3802 in data 20 settembre 1973 con la quale il presidente della corte di appello di Catanzaro nell'informare che il dott. Luigi Ammirati, componente effettivo di quella commissione è deceduto, propone la sostituzione del predetto componente effettivo con il dott. Fabiano Cinque, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, già componente supplente, mentre per il posto di supplente propone il dott. Bruno Sgromo, sostituto procuratore generale di Catanzaro;

Poichè si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Fabiano Cinque, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro in sostituzione del dott. Luigi Ammirati; il dott. Bruno Sgromo, sostituto procuratore generale di Catanzaro, è nominato componente supplente della predetta commissione in sostituzione del dott. Fabiano Cinque.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1973
Registro n. 47, *foglio n.* 6

(95)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1970;

Considerato che delle sedi assegnate con decreto n. 4384 del 5 novembre 1973, sono rimaste vacanti, per mancata accettazione delle vincitrici le sedi di Canolo, Careri centro, Oppido Mamertina - frazione Messignadi, Roghudi, S. Pietro di Caridà;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, le quali secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica di quanto disposto con il decreto n. 4384 del 5 novembre 1973;

Decreta:

Le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Minniti Giuseppa: Roghudi;
2) Favali Giulia: Scido;
3) Romano Antonia: Oppido M. - Messignadi;
4) Cacciola Caterina: Canolo;
5) Nucera Antonia: Careri centro;
6) Catalano Giuseppa: S. Pietro di Caridà.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 dicembre 1973

Il medico provinciale: LANIA

(11)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo ripartizione, direttore dei servizi veterinari, vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2485 del 24 agosto 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo ripartizione, direttore dei servizi veterinari, vacante nel comune di Catania;

Visto il telegramma n. 600.1/24457/21/3673 del 2 dicembre 1973 col quale il Ministero della sanità designa quale presidente della commissione giudicatrice suddetta, il prof. dott. Giuseppe De Marco, primo dirigente, in sostituzione del dott. Giovanni Loreto, collocato a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto, pertanto, di dover nominare il predetto prof dottore De Marco presidente della commissione giudicatrice di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il prof. dott. De Marco Giuseppe, primo dirigente, in servizio presso il Ministero della sanità, viene chiamato a far parte della commissione giudicatrice di cui in premessa, in qualità di presidente, in sostituzione del dott. Giovanni Loreto, collocato a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Il veterinario provinciale: STALTARI

(14)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 settembre 1973, n. **46**.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente « Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti dal seguente:

« Scaduto il termine senza che l'ispettorato provinciale del servizio antincendi abbia adottato la relativa decisione, il richiedente ha facoltà di chiedere all'ispettorato stesso, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il progetto si intende approvato. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dalla osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge ».

Art. 2.

L'ottavo comma dell'art. 3 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che l'ispettorato provinciale del servizio antincendi abbia adottato la relativa decisione, il richiedente ha facoltà di chiedere all'ispettorato stesso, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il collaudo si intende approvato. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sugli atti di collaudo il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge ».

Art. 4.

Il sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge ».

Art. 5.

Il nono comma dell'art. 5 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che l'ispettorato provinciale del servizio antincendi abbia provveduto ai relativi accertamenti e comunicato agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, previa presentazione, in quanto occorrente, di un progetto, l'interessato ha facoltà di chiedere all'ispettorato stesso, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi provveda ai necessari adempimenti. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, gli impianti si intendono autorizzati. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere su apposito documento il visto attestante l'autorizzazione per decorrenza del termine. L'autorizzazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge ».

Art. 7.

Il decimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 8.

Il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudi-

ziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante lo accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 9.

Il settimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto e sulla relazione dell'impianto il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 10.

L'undicesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 11.

Il diciassettesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla richiesta il visto attestante l'autorizzazione per decorrenza del termine. L'autorizzazione per decorrenza del termine non dispensa dalla osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 12.

Il ventunesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge ».

Art. 13.

Il decimo comma dell'art. 14 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 14.

Sono abrogati i primi due commi dell'art. 15 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12. Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si ha motivo di ritenere che le loro emanazioni non siano conformi alle caratteristiche di legge ».

Art. 15.

La prima riga dell'art. 19 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituita dalle seguenti parole:

« Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative ».

Art. 16.

Il sesto comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla relazione e sui grafici il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 17.

Il decimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 18.

Il quindicesimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso.

In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla domanda il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dalla osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 19.

Il diciannovesimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 20.

Il dodicesimo comma dell'art. 29 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge ».

Art. 21

La prima riga dell'art. 30 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituita dalle seguenti parole:

« Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 settembre 1973, n. 47.

Norme per la gestione del patrimonio forestale demaniale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il demanio forestale della provincia è formato:

a) dalle foreste e proprietà demaniali regionali già dichiarate patrimonio indisponibile e dai terreni boschivi trasferiti alla provincia autonoma con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, elencati nell'allegato *F*), Bolzano, dal n. 1 al n. 61 e nell'allegato *D*), Bolzano, numeri 3, 12, 17 e 22;

b) dai terreni del patrimonio della provincia ritenuti suscettibili della sola coltura forestale con eccezione delle proprietà già assegnate alle scuole agrarie provinciali;

c) dai terreni boschivi, suscettibili di coltura forestale ed improduttivi e da altri beni demaniali che perverranno alla provincia autonoma in base all'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, o in qualsiasi altro modo.

Art. 2.

I boschi ed i terreni costituenti il demanio forestale della provincia autonoma e quelli che verranno comunque a farne parte sono considerati patrimonio indisponibile e formano la azienda per l'amministrazione delle foreste e del demanio. I *terreni forestali del demanio provinciale devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.* Alle proprietà del demanio forestale provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 (del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche ed integrazioni), per la costituzione di diritto in bandita di rifugio e ripopolamento.

Art. 3.

Il funzionario forestale preposto alla costituita azienda per l'amministrazione delle foreste demaniali dell'Alto Adige-Südtirol, provvede alle seguenti mansioni secondo le direttive impartite dalla giunta provinciale tramite il competente assessore:

a) la gestione del patrimonio forestale, nonchè delle altre proprietà facenti parte o assegnate in amministrazione dalla giunta provinciale all'azienda demaniale;

b) la gestione tecnico-amministrativa delle bandite e la selezione venatoria nei terreni demaniali;

c) la tutela forestale ed ambientale nell'ambito dei territori affidatigli in gestione;

d) la vigilanza sugli uffici cui è affidata l'amministrazione del patrimonio demaniale forestale;

e) la direzione del personale provinciale dei ruoli forestali, tecnico ed amministrativo, destinato in servizio presso gli uffici dell'azienda, nonchè del personale assunto per l'esecuzione in economia dei lavori;

f) l'esecuzione in economia con fondi disposti a suo favore delle opere e dei servizi, nonchè del programma annuale di gestione, deliberati dalla giunta provinciale. L'amministratore può nominare fra il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e di concetto, in servizio presso l'azienda, i funzionari preposti alla direzione dei lavori riservandosi in tal caso solo il maneggio dei fondi;

g) l'elaborazione di proposte da presentare alla giunta provinciale per:

1) promozione di attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive e per la realizzazione di ogni iniziativa intesa ad un migliore sfruttamento del patrimonio forestale;

2) l'ampliamento della proprietà demaniale forestale mediante l'acquisto di terreni boschivi, pascoli e prati ed appezzamenti comunque coltivati ed altri immobili il cui acquisto sia ritenuto utile;

3) il rilascio di concessioni demaniali sulle proprietà amministrative per una durata non superiore a 29 anni.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi in amministrazione diretta, nonchè del programma annuale di gestione, l'amministratore:

a) si avvale del personale impiegatizio provinciale e dei dipendenti del ruolo organico del personale operaio della provincia, messi a disposizione dalla giunta provinciale;

b) assume personale operaio con contratto di diritto privato, applicando le norme ed il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per

gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali eseguiti in amministrazione diretta e dai relativi contratti integrativi provinciali, prescindendo da quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 settembre 1973, n. 48.

Concessione di contributi per il finanziamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento di opere ospedaliere relative agli ospedali generali di Bolzano, Bressanone, Merano, Brunico, S. Candido, Vipiteno, Silandro e dell'ospedale specializzato in traumatologia ed ortopedia di Merano, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, da corrispondersi nei limiti e termini indicati dal prospetto allegato, che forma parte integrante della presente legge

Nei bilanci di previsione della spesa della provincia per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1977 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

lire 3.750 milioni nell'esercizio finanziario 1973;
lire 3.750 milioni nell'esercizio finanziario 1974;
lire 4.050 milioni nell'esercizio finanziario 1975;
lire 4.950 milioni nell'esercizio finanziario 1976;
lire 3.750 milioni nell'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Sono esclusi dai benefici di cui all'art. 1 quelle opere o parti di opere che hanno fruito o fruiscono di sovvenzioni dello Stato, della Regione e della provincia.

Sono invece ammesse le strutture integrative o modificative delle opere previste nel comma precedente, come pure i maggiori costi debitamente dimostrati di tali opere.

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1 gli enti ospedalieri devono presentare domanda alla giunta provinciale allegando il progetto generale dell'opera e la documentazione dimostrativa delle condizioni stabilite nel precedente articolo.

Art. 4.

La giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso dagli organi consultivi provinciali in materia di lavori pubblici e di sanità, delibera il contributo di cui all'art. 1.

La liquidazione dei relativi importi è disposta previo accertamento da parte dell'ufficio tecnico della giunta provinciale della regolare esecuzione dei lavori sovvenzionati.

In corso d'opera è ammessa la liquidazione di acconti in base a stati di avanzamento dei lavori, debitamente accertati.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede come segue:

per lire 3.750 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973, mediante riduzione, di pari importo, dal fondo iscritto al capitolo 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente;

alla maggiore spesa di lire 1.800 milioni a carico dello esercizio finanziario 1974, di ulteriori 300 milioni a carico dello esercizio finanziario 1975 e di ulteriori lire 900 miloni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione annua del 10 % rispetto all'anno precedente delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 638.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

PIANO DI FINANZIAMENTO OSPEDALIERO 1973 - 1977
(in miliardi)

FINANZIERUNGSPLAN SPITÄLER 1973-1977
(in Milliarden)

Anno / Jahr	Bolzano / Bozen	Bressanone / Brixen	Merano / Meran	Brunico / Bruneck	S. Candido / Innichen	Vipiteno / Sterzing	Silandro / Schlanders	INAIL	Totale / Betrag
1973	1,5	0,5	—	0,5	0,5	0,550	—	0,2	3.750
1974	1,0	0,7	1,0	0,4	—	0,550	—	0,1	3.750
1975	1,0	0,3	1,5	0,2	—	0,650	0,4	—	4.050
1976	2,1	0,4	1,5	0,8	0,15	—	—	—	4.950
1977	2,9	0,5	—	0,35	—	—	—	—	3.750
Totale / Gesamt	8,5	2,4	4	2,25	0,65	1,750	0,4	0,3	20.250

(13573)

LEGGE PROVINCIALE 13 settembre 1973, n. 49.

Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La sovvenzione prevista dalla legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, sarà concessa al corpo di soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol ed al corpo di soccorso alpino Alto Adige del Club alpino italiano, secondo le disposizioni della legge regionale medesima, salve le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

In tutte le disposizioni della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, le dizioni « Amministrazione regionale », « Presidente della giunta regionale » ed « Assessore regionale » si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni « Amministrazione provinciale », « Presidente della giunta provinciale » ed « Assessore provinciale ».

Art. 3.

I compiti di cui all'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, sono svolti da una commissione composta:

dall'assessore provinciale competente per la materia del turismo, quale presidente;

da un rappresentante dell'Alpenverein Südtirol;

da un rappresentante dell'organizzazione provinciale del C.A.I.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta medesima. Fungerà da segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale. La commissione resta in carica per la durata della legislatura.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Il terz'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« La liquidazione della sovvenzione ai corpi beneficiari è disposta su presentazione dei rendiconti delle spese sostenute da ciascun corpo nell'esercizio a cui si riferisce la sovvenzione richiesta. L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere congrui anticipi nel corso dell'anno ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50.

Partecipazione della provincia alla società per azioni « Stazione autostradale doganale di confine del Brennero » con sede in Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.p.a. « Stazione autostradale doganale di confine del Brennero » con sede in Bolzano, fino alla concorrenza dell'importo di L. 300.000.000.

Art. 2.

Lo statuto della società deve prevedere una proporzionale rappresentanza della Provincia negli organi sociali rapportata alla quota di capitale sottoscritto.

Art. 3.

All'onere di L. 300.000.000 di cui al precedente art. 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 51.

Provvedimento straordinario nel comune di Curon Venosta in connessione agli effetti provocati dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico della Montedison Resia-Glorenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di parzialmente ristabilire l'equilibrio ambientale nel comune di Curon Venosta, gravemente pregiudicato dalla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico della Montedison Resia-Glorenza, è autorizzata la spesa a carico dell'esercizio finanziario 1973 di L. 500.000.000 per l'attuazione di un programma di lavori, che comprende in linea di massima le seguenti opere:

1) parziale sistemazione della baia di Curon;

2) costruzione di un tronco stradale fra l'abitato di Resia e la località Piz;

3) fognatura lungo il lago di S. Valentino con relativa opera di depurazione;

4) realizzazione di una passeggiata e rinverdimento di una striscia di terreno lungo la sponda orientale del lago di Resia.

I progetti vengono redatti dall'assessorato provinciale della tutela dell'ambiente, il quale può avvalersi di liberi professionisti. All'esecuzione delle relative opere provvede ai sensi di legge l'ufficio tecnico provinciale.

L'approvazione dei progetti da parte della giunta provinciale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 2.

Le opere realizzate ai sensi del precedente art. 1 passano in proprietà del comune di Curon Venosta, che deve provvedere alla loro conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 52.
Provvidenze a favore del consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda di Bolzano per la gestione della linea aerea Bolzano-Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per consentire l'erogazione di contributi a favore del consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda di Bolzano, destinati alla S.p.a. Aertirrena con sede a Firenze per la gestione della linea aerea Bolzano-Roma è autorizzata la spesa di lire 25.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Alla copertura dell'onere di L. 25.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 53.
Comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando la provincia non abbia provveduto con propria legge alla disciplina definitiva dell'organizzazione e dello sviluppo della montagna, si applicano per l'attuazione delle finalità enunciate agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le norme della presente legge.

Art. 2.

Le comunità di valle istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, formulano programmi annuali di opere ed interventi, che saranno approvati e finanziati dalla provincia, per i territori montani nelle stesse compresi e sulla base della ripartizione dei fondi compiuta a norma del successivo art. 3.

Per i territori montani non compresi in una comunità di valle, i programmi annuali saranno predisposti dall'assessorato dell'agricoltura e foreste.

La giunta provinciale può introdurre nel programma, di cui al primo comma, modifiche ed integrazioni al fine del coordinamento con il piano territoriale, il programma di sviluppo provinciale e con i piani o i programmi settoriali e, in mancanza di questi, con gli interventi comunque svolti direttamente dalla provincia.

Le comunità di valle esercitano, riguardo ai territori montani compresi nelle rispettive circoscrizioni, le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana.

Art. 3.

Gli importi attribuiti alla provincia autonoma, ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, applicando alle indicazioni di spesa di cui alle cifre 1) e 2) dell'art. 15, primo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il parametro del territorio montano, sono destinati ad opere di bonifica montana e di miglioramento fondiario nei territori classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4. Per le opere di bonifica montana il contributo può essere concesso nella misura massima del 90 %.

Per opere concernenti costruzioni aziendali ai sensi dell'art. 14 della direttiva della CEE n. 159 del 1972, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50 % dello importo ammesso. Per tali opere viene riservata dalla comunità di valle, sentita l'Unione agricoltori e coltivatori diretti (Bauernbund), una percentuale delle somme a disposizione, che comunque non può essere inferiore al 10 % e non superiore al 20 %. Tali contributi saranno assegnati direttamente dalla giunta provinciale e saranno riservati ai territori compresi nelle rispettive comunità di valle.

La ripartizione tra le comunità di valle degli importi di cui al primo comma avviene sulla base dei seguenti criteri:

A) per 3,50 decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori di ciascuna comunità, quale risulta dai dati ufficiali dell'I.S.T.A.T., relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per 3,50 decimi in proporzione diretta alla superficie di ciascuna comunità;

C) per tre decimi in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei tre seguenti requisiti:

a) percentuale della popolazione attiva in agricoltura in quanto superi la media provinciale;

b) le presenze turistiche pro-capite della popolazione residente;

c) percentuale degli attivi nell'industria in quanto inferiore alla media provinciale.

La giunta provinciale può fissare un importo della quota assegnata a ciascuna comunità di valle, da riservarsi per le spese di ordinaria amministrazione della comunità stessa.

Art. 4.

Per l'anno finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 3.455 milioni.

Alla copertura di detta spesa si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al cap. 3580 del bilancio provinciale per lo esercizio finanziario 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. **54**.

Interventi per il potenziamento della medicina scolastica e preventiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ad enti pubblici e privati sovvenzioni e contributi per l'istituzione, il potenziamento e l'esercizio di servizi di medicina scolastica, compresi quelli specialistici, le cure climatiche e la prevenzione delle malattie sociali dei minori nell'età evolutiva.

L'amministrazione provinciale è altresì autorizzata ad istituire, integrare e gestire direttamente i servizi di cui al comma precedente.

Art. 2.

La provincia favorisce l'istituzione, il potenziamento e l'organizzazione dei servizi medico-scolastici specialistici mediante la istituzione di appositi consorzi, destinati ad essere costituiti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli delle istituende unità locali dei servizi sanitari.

Art. 3.

Con il regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione delle provvidenze, previste dall'art. 1.

Art. 4.

Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 110.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Alla copertura dell'onere di L. 110.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(13574)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1973, n. **23**.

Provvedimenti per l'incremento di specifiche colture agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 26 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per migliorare ed incrementare le colture da rinnovo, secondo le migliori esigenze di mercato, è concesso, in favore degli operatori agricoli, un contributo di L. 20.000 ad ettaro per le arature profonde non inferiori a 50 centimetri.

Art. 2.

Le colture da rinnovo meglio rispondenti alle esigenze di mercato, nonché le zone di intervento sono indicate annualmente con delibera della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che deve esprimersi nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 3.

Le domande di finanziamento, corredate dal parere degli uffici tecnici regionali operanti nel settore, sono inoltrate alla giunta regionale che adotta i conseguenti provvedimenti.

Il presidente della giunta regionale emette i relativi decreti per la concessione dei contributi.

Art. 4.

All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio 1972, si farà fronte con i fondi stanziati al cap. 293 del bilancio 1972.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio della regione Molise.

Art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 novembre 1973

D'UVA

(43)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.